

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2024, n. 1539

Modifica alle “Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2025/26 e la programmazione dell’offerta formativa per il triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28”, approvate con DGR n. 1151 del 07/08/2024.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. e ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’atto di alta organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Istruzione e Università, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

- 1. di approvare** la modifica delle *Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2025/26 e la programmazione dell’offerta formativa per il triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28*, approvate con DGR n. 1151 del 07/08/2024, prevedendo, in conformità a quanto previsto all’art. 19, comma 5-quater (introdotto dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) del DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, il differimento al 30 dicembre 2024 del termine, ivi riportato nel paragrafo n. 5, per l’approvazione del *Piano regionale di dimensionamento scolastico*;
- 2. di inviare** il presente atto, a cura della Sezione Istruzione e università, al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia;
- 3. di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in versione integrale, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Modifica alle "Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l'a.s. 2025/26 e la programmazione dell'offerta formativa per il triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28", approvate con DGR n. 1151 del 07/08/2024.

Premesso che l'articolo 21 della L. n. 59/1997 definisce le finalità del procedimento di dimensionamento scolastico, stabilendo che "*l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione [...] sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione [...] della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato*".

L'articolo 138, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 delega "*ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, [...] alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)*", mentre l'articolo 139, comma 1, attribuisce, tra l'altro, "*alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche [...]; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; [...]; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite*".

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998, in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 59/1997, prevede che "*l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa*".

La legge regionale n. 24/2000, nel recepire le funzioni delegate dal decreto legislativo n. 112/1998 in materia di istruzione, all'articolo 25, lettera e) ha fornito ulteriori indicazioni, specificando che la "*la Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti la programmazione regionale, nei limiti delle risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali*".

La Legge costituzionale n. 3/2001 e ss.mm.ii. "*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*" ha riconosciuto alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, tracciando un sistema educativo unitario in cui sono attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli enti locali, nel quadro di una legislazione statale di principio.

L'articolo 64 della legge n. 133 del 06/08/2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e, in particolare, il comma 4-quinquies introdotto dall'articolo 3 del decreto legge n. 154 del 07/10/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 04/12/2008, stabilisce che i Ministeri dell'Istruzione e dell'Economia e finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, promuovono la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per "disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica [...]. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonché ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali".

Le sentenze della Corte costituzionale n. 13/2004, 200/2009 e 14/2012 hanno ribadito la piena competenza delle Regioni in materia di programmazione della rete scolastica.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge n. 111 del 15/07/2011, come modificato dall'articolo 4 comma 69 della legge n. 183/2011 e, successivamente, dal decreto-legge n. 104/2013 (L. 128/2013), il procedimento di dimensionamento scolastico è finalizzato a programmare l'assetto e l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche regionali sulla base dei Piani provinciali.

Anche le successive innovazioni normative confermano il ruolo di Province e Città Metropolitane in materia di piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, quali, ad esempio, la legge n. 56 del 07/04/2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", la quale prevede che tali enti esercitano le funzioni di "programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale" (articolo 1, comma 85, lettera c), oltre che la "gestione dell'edilizia scolastica".

Alla luce di quanto rappresentato, le regioni esercitano la loro funzione di programmazione e coordinamento dei piani provinciali come previsto dalla citata normativa. Ciò avviene attraverso: i) la predisposizione delle *Linee di indirizzo*, contenenti criteri e strumenti per definire l'assetto scolastico e l'offerta formativa; ii) il supporto a tutti gli attori coinvolti nel processo per favorire concertazione e collaborazione interistituzionale, fornendo le informazioni necessarie per le valutazioni competenti e strumenti per semplificare il procedimento, anche in forma digitale; iii) l'approvazione del *Piano regionale di dimensionamento*, assicurando un coordinamento alla scala regionale.

Le previsioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 (PNRR. M4.C1. Riforma 1.3), la quale ha modificato l'articolo 19 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, hanno riformato la materia superando l'impostazione dei parametri dimensionali.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1151 del 07/08/2024 sono state approvate le *Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l'a.s. 2025/26 e programmazione dell'offerta formativa per il triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28*, che riportano i criteri per la definizione, in base a un processo partecipato, dell'assetto delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2025/26 e dell'offerta formativa, ovvero gli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni attivabili presso ogni punto di erogazione del secondo ciclo, per il triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

In particolare, al paragrafo n. 5 delle *Linee di indirizzo* è previsto che, al termine del procedimento ivi descritto, *“entro il 30/11/2024 la Giunta regionale approva il Piano regionale”* e che *“al fine di consentire il rispetto di tale scadenza, il regolare svolgimento delle attività di orientamento da parte delle istituzioni scolastiche e le successive iscrizioni all’a.s. 2024/25, i termini indicati dovranno essere rigorosamente rispettati da tutti gli attori coinvolti”*.

L’art. 19, comma 5-quater (introdotto dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) del DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, prevede che *“le regioni [...] provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno”*, ma anche che *“con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni”*.

Considerato che con nota prot. n. 88209 del 06/11/2024, acquisita al prot. con n. 545588 del 06/11/2024, la Città metropolitana di Bari ha comunicato di approvare e trasmettere il proprio Piano di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa non oltre il 12/11/2024, e la Regione, preso atto delle motivazioni ivi addotte, ha raccomandato alla medesima Città metropolitana di approvare e trasmettere il Piano entro e non oltre la suindicata data del 12/11/2024. Inoltre, alcuni degli enti coinvolti nel procedimento hanno continuato a trasmettere via pec, al di fuori del procedimento e successivamente ai termini riportati nelle *Linee di indirizzo*, ulteriori istanze, richieste e pareri, le quali sono comunque oggetto di istruttoria del Piano. Pertanto, si ritiene necessario concedere ulteriore tempo per l’istruttoria e la valutazione delle istanze e degli atti che gli enti competenti stanno trasmettendo, al fine di garantire un approccio inclusivo e sostenibile per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa, assicurandosi di tener in debito conto tutte le istanze ricevute e che le decisioni finali riflettano la necessaria concertazione.

Ciò premesso e considerato, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per modificare le *Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l’a.s. 2025/26 e la programmazione dell’offerta formativa per il triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28*, approvate con DGR n. 1151 del 07/08/2024, prevedendo, in conformità a quanto previsto all’art. 19, comma 5-quater (introdotto dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) del DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, il differimento al 30 dicembre 2024 del termine, ivi riportato nel paragrafo n. 5, per l’approvazione del *Piano regionale di dimensionamento scolastico*.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario concedere ulteriore tempo per l'istruttoria e la valutazione delle istanze e degli atti che i vari enti stanno trasmettendo, al fine di garantire un approccio inclusivo e sostenibile per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa, assicurandosi di tener in debito conto tutte le istanze ricevute e che le decisioni finali riflettano la necessaria concertazione, e in conformità con quanto previsto all'art. 19, comma 5-quater (introdotto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) del DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, e ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

- 1. di approvare** la modifica delle *Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico per l'a.s. 2025/26 e la programmazione dell'offerta formativa per il triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28*, approvate con DGR n. 1151 del 07/08/2024, prevedendo, in conformità a quanto previsto all'art. 19, comma 5-quater (introdotto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) del DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, il differimento al 30 dicembre 2024 del termine, ivi riportato nel paragrafo n. 5, per l'approvazione del *Piano regionale di dimensionamento scolastico*;
- 2. di inviare** il presente atto, a cura della Sezione Istruzione e università, al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia;
- 3. di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in versione integrale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e offerta formativa" (Arch. Rocco Pastore)

11.11.2024
09:19:24
UTC



LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Sistema dell'istruzione e del diritto allo studio": (ing. Barbara Loconsole)



Barbara
Loconsole
11.11.2024
11:18:09
GMT+01:00

La DIRIGENTE DELLA DEZIONE "Istruzione e università": (arch. Maria Raffaella Lamacchia)



La Direttrice ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

La Direttrice del Dipartimento "Politiche del lavoro, istruzione e Formazione": (avv. Silvia Pellegrini).



L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Sebastiano Leo, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

